

Rischi Diversi

Assicurazione Responsabilità Civile

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di assicurazione sono formate da 12 pagine.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ADDETTO

il titolare dell'impresa, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, esclusi i subappaltatori e loro dipendenti, presti la sua opera - a qualsiasi titolo - per conto dell'impresa stessa.

APPALTATORE

la persona o l'impresa cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di parte dei lavori o ne autorizza l'esecuzione.

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

chi stipula il contratto di assicurazione.

COSE

sia gli oggetti materiali sia gli animali ed i veicoli, intendendosi per questi ultimi, quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada.

FATTURATO

il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A..

FRANCHIGIA

la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

MASSIMALE

la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCEDI

quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad operai inclusi gli apprendisti.

Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

POLIZZA

i documenti che provano il contratto di assicurazione.

PREMIO

la somma dovuta a Reale Mutua.

RETRIBUZIONI

quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegatizio temporaneo regolarmente assunto.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

RISARCIMENTO

la somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

SCOPERTO

la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, **per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale** verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Non sono considerati terzi:

- 1) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
- 2) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);**
- 3) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, nonché gli appaltatori ed i loro dipendenti. Questa esclusione dal novero dei terzi non vale per gli appaltatori delle attività e/o dei lavori previsti dall'art. 2 della C.G.A.; detti appaltatori ed i loro dipendenti sono però considerati terzi unicamente per danni conseguenti a morte o a lesioni personali.**

I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi, per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata, e purchè non ricorrano le ipotesi indicate nei punti 1,2,3 del presente articolo, nei quali casi non sono comunque considerati terzi.

B) Responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.) - Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.**

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL** mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'artt. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 2 - Rischi compresi

- a) L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di propri dipendenti sia per fatto di eventuali appaltatori in relazione ai rischi complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dell'ente, quali la pulizia e la vigilanza, o a realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti dell'Assicurato.
- b) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici.
- c) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:
 - 1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
 - 2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'ente;
 - 3) veicoli sotto carico e scarico;
 - 4) cose trovatesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia di cui al presente punto c) vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori di cui al punto a) e **viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovatesi sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.**

Art. 3 - Personale temporaneo

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dei Contraente.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, **sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui al punto B) dell'art. 1) "Oggetto dell'assicurazione".**

Art. 4 - Rischi esclusi salvo patto speciale

Sono esclusi all'assicurazione, salvo patto speciale che estenda espressamente la garanzia di R.C.T. e di R.C.O., i danni derivanti:

- a) dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) dalla detenzione e/o dall'impiego di esplosivi;
 - c) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
 - d) da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - e) dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF) limitatamente alle seguenti tipologie di rischi: produzione e distribuzione di energia elettrica, telefonia, telecomunicazioni, emittenti radio-televisive.
- Sono inoltre esclusi dall'assicurazione di R.C.T. i danni:
- f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto indicato nell'art. 2 delle C.G.A. o altrimenti espressamente previsto.
 - g) derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di aeromobili;
 - h) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 C.C.;
 - i) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi.

Art. 5 - Rischi esclusi

La garanzia di R.C.T. non comprende, in ogni caso, i danni:

- a) conseguenti a: inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- b) cagionati alle persone trasportate su veicolo - per il quale non sia consentito il trasporto di persone - che risulti o di proprietà dell'Assicurato o allo stesso in consegna, custodia, uso; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- c) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'art. 2 lett. c) delle C.G.A.; alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; ad opere o cose che vengano costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate dall'Assicurato; ad opere e cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportati;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- d) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 2 lett. b) delle C.G.A.;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute; da furto; dovuti ad errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- f) cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

Art. 6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni o eventi che si verifichino nel territorio di tutti gli Stati europei.

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua.

Art. 8 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata de contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, **il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari e cioè, a seconda de casi, l'indicazione:**

- a) delle mercedi;
- b) delle retribuzioni;
- c) del fatturato;
- d) degli altri elementi variabili eventualmente contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti le comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Reale Mutua deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire a richiesta di Reale Mutua la fotocopia dell'apposito modulo - spedito dall'INAIL al Contraente con raccomandata - con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso il versamento dell'importo dovuto in sede di regolazione premio. Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato, il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire, a richiesta di Reale Mutua la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A..

Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9 - Variazione del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta a Reale Mutua e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 C.C..

Art. 10 - Variazioni nella persona dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stato assegnato l'ente.

Nel caso di fusione dell'ente, il contratto continua con l'ente che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l'ente nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'ente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato/Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, a Reale Mutua, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art.11 - Alienazione dell'ente

In caso di alienazione dell'ente, il Contraente deve darne comunicazione a Reale Mutua e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha richiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

Reale Mutua nei 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni.

Art. 12 - Assicurazioni complementari

il Contraente deve dare comunicazione a Reale Mutua della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. Reale Mutua, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 13 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ad. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

l'Assicurato sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Art. 15 - Indicizzazione della polizza

(opera se nella casella "indicizzazione" si è riportata l'indicazione "SI")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Ad ogni scadenza annuale del premio il Contraente e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, il Contraente o Reale Mutua possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato da Reale Mutua, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 17 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito.

Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ESTENSIONI DI GARANZIA

(operanti solo se selezionate sul modulo di polizza)

A - TERZI E DIPENDENTI NON INAIL

A parziale deroga dell'art. 1 lett. A) punto 3) delle Condizioni di Assicurazione, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL sono considerati terzi nei confronti di tutti gli Assicurati previsti in polizza, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime** (come definite dall'art. 583 Codice Penale).

B - COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purchè i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locali o dati in usufrutto**. La garanzia vale anche nel caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate. **E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250 per ogni sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendenti dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.**

C- PROPRIETA' DEI FABBRICATI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA'

A parziale deroga dell'art. 4 lett. i) delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. **La garanzia non comprende i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

D - PROPRIETA' DEI FABBRICATI DESCRITTI IN POLIZZA

A parziale deroga dell'art. 4 lett. i) delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. **La garanzia non comprende i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.**

CONDIZIONI SPECIALI

(Ad integrazione delle Condizioni Generali, regolano l'assicurazione quando essa sia riferita a uno o più dei rischi o delle ipotesi sottoindicati)

1 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

2 - RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE O AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

risarcimento previsto da tale copertura.

3 - LAVORI E/O ATTIVITA' SVOLTI AL DI FUORI DELL' AMBITO DELL'ENTE

Per le attività e/o lavori svolti al di fuori dell'ambito dell'ente, l'assicurazione viene regolamentata anche dalle norme sotto indicate.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- a) danni di cui all'art. 2 lett. c) delle C.G.A. con le limitazioni ivi indicate;
- b) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- c) danni ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o le attività; alle cose di terzi trovantesi nei locali stessi; alle cose di terzi trovantesi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgono all'aperto.

In merito ai danni di cui al precedente punto b) la garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, ma con il massimo di € 15.500.

In merito ai danni di cui al precedente punto c), anche se dovuti ad incendio delle cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, la garanzia è prestata con l'applicazione su ogni sinistro di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% del danno con il minimo di € 50

L'assicurazione non è operante invece per i danni:

- d) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione, conduzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- e) a condutture ed impianti sotterranei; quelli a fabbricati ed a cose in genere dovuti a demolizione nonché a cedimento, franamento, assestamento e vibrazioni del terreno;
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; da errori od oscillazioni di tensione o di pressione.

4 - ACQUEDOTTI - CANALI AD USO IRRIGUO - AZIENDE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Salvo patto speciale sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento **purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato o dal personale temporaneo di cui all'art. 3 delle C.G.A.. Sono esclusi dalla garanzia i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.** Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

5 - DISTRIBUZIONE DI BOMBOLE DI GAS METANO

A parziale deroga dell'art. 5 lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.**

6 - ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI - STAZIONI DI MONTA

L'assicurazione comprende il rischio inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.**

Per i soli esercizi di piscicoltura e apicoltura e limitatamente alla vendita al dettaglio effettuata direttamente dall'Assicurato, sono compresi i danni cagionati dai prodotti dopo la consegna a terzi.

7 - AMMINISTRAZIONI COMUNALI

L'assicurazione è prestata per i rischi connessi allo svolgimento dei servizi e delle incombenze in genere assunti e gestiti dalla amministrazione comunale, quali quelli relativi a: vigilanza, scuole, elezioni, onoranze funebri, annona, igiene, nettezza urbana, proprietà e manutenzione ordinaria di strade eseguita in economia, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, manutenzione di piante, giardini e parchi pubblici, pubblici mercati, pubblici macelli, uffici comunali (amministrazione, anagrafe e simili); opere assistenziali (quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili); organizzazione di manifestazioni sociali e culturali.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi relativi a: **strutture sanitarie, ricoveri, istituti di rieducazione, istituti di correzione, colonie; produzione, trasporto ed erogazione di gas, acqua, energia elettrica; centrali del latte e attività di produzione e smercio di alimenti; trasporti pubblici.**

Sono comunque esclusi i danni provocati dalla rete fognaria che non siano conseguenti a rotture accidentali di condutture.

8 - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

L'assicurazione è prestata per i rischi connessi allo svolgimento dei servizi e delle incombenze in genere assunti e gestiti dalla amministrazione provinciale, quali quelli relativi a: igiene, vigilanza, scuole, proprietà e manutenzione ordinaria di strade eseguita in economia; segnaletica stradale, illuminazione pubblica, uffici provinciali; opere assistenziali (quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili); organizzazione di manifestazioni sociali e culturali.

Sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi relativi a: **strutture sanitarie, ricoveri, istituti di rieducazione, istituti di correzione, colonie; produzione, trasporto ed erogazione di gas, acqua, energia elettrica; centrali del latte, attività di produzione e smercio di alimenti; trasporti pubblici.**

9 - SERVIZI DI LOCOMOZIONE E TRASPORTO: Funivie, seggiovie, cabinovie, sciovie e simili - ascensori pubblici - ferrovie e tramvie - funicolari e teleferiche

La garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di € 25 per persona, danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con se dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

La garanzia non comprende i rischi relativi a servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili, anche se organizzati a self-service.

Per funivie, seggiovie, cabinovie e simili sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi connessi all'esistenza di piste servite dagli impianti assicurati.

Per le sciovie la garanzia comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria delle piste servite dagli impianti assicurati.

10 - AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO - PRO LOCO - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO: Fiere, esposizioni, mostre, manifestazioni ricreative, di beneficenza e simili, manifestazioni sportive

L'assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli e striscioni pubblicitari; organizzazione, quando l'Assicurato sia una Pro Loco o un'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza, l'attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per la manifestazione.

La garanzia comprende, in deroga all'art. 4 lett f) delle Condizioni Generali, sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia le responsabilità personali di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.

Sono considerati terzi, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 Codice Penale)** i soggetti di cui al capoverso precedente, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

La garanzia non è operante: per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle, per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili e di imbarcazioni a motore; per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale, per i rischi derivanti da fuochi d'artificio e gare di tiro.

11 - ISTITUTI DI VIGILANZA

Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i danni cagionati dai cani.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

12 - ISTITUTI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E RICREAZIONE PUBBLICI E PRIVATI: Istituti e circoli didattici - Istituti e scuole private - Colonie - Oratori, ricreatori e simili

L'assicurazione comprende i rischi inerenti l'espletamento delle attività previste dalla normativa vigente in ordine agli Istituti scolastici. Unitamente a quella del personale direttivo, docente e non docente, è assicurata la responsabilità personale dei genitori e degli allievi per danni cagionati nel contesto delle anzidette attività scolastiche.

La garanzia comprende i danni verificatisi durante passeggiate, gite, visite scolastiche e altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate dall'ente assicurato e effettuate oltreché nei territori degli Stati europei, anche in quelli degli Stati affacciatisi sul bacino del Mediterraneo, nonché i danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.

Sono considerati terzi, **limitatamente al caso di loro morte o di lesioni personali**: il personale direttivo, docente, non docente, i genitori e gli allievi fra di loro; i soggetti stessi nei confronti dell'ente assicurato, quando quest'ultimo abbia personalità giuridica.

Il personale scolastico è tenuto altresì indenne di quanto sia tenuto a pagare alla Pubblica Amministrazione a titolo di rivalsa da questa intentata, **rimanendo tuttavia esclusi i danni arrecati direttamente alla Pubblica Amministrazione stessa.**

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi all'esercizio di sale teatrali o cinematografiche, piscine, tribune e, limitatamente agli oratori e ricreatori, all'esercizio di associazioni o gruppi scoutistici. La Pubblica Amministrazione - sempreché l'Istituto contraente ne sia parte giuridicamente e patrimonialmente indistinta - è assicurata per fatti imputabili all'Istituto contraente e al personale ivi impiegato; Reale Mutua pertanto riconosce all'Amministrazione stessa la facoltà di cui all'art. 1917 C.C. ultimo comma.



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 -TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 -COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

ALLEGATO N. 1 A POL. N. 2008/03/2024626

Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro

Aziende Sanitarie Private

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per "Contraente":	il soggetto che stipula l'assicurazione;
per "Assicurato":	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Società":	l'impresa assicuratrice;
per "Sinistro RCT":	la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
per "Sinistro RCO":	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
per "Scoperto":	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
per "Franchigia":	parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente l'attività di struttura sanitaria –poliambulatorio nel quale si effettuano diagnosi e terapie inerenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, compresi i servizi complementari e sussidiari.





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 - COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) (valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)

La Società in base a conforme proposta - questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione e deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'Assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente (intendendosi per tale il personale iscritto a libro paga) dell'Assicurato e non dipendente.

L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile personale dei dipendenti di cui al comma precedente per comportamenti colposi posti in essere nello svolgimento dell'attività per conto dell'ente contraente; tuttavia qualora il dipendente assicurato sia titolare di altra assicurazione per la responsabilità civile riferita alla propria attività professionale, la presente garanzia sarà operante solo per la parte di risarcimento eventualmente non coperta dall'assicurazione anzidetta.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, e sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie previste dalla legge.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza dei loro ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato Contraente.
- b) i dipendenti dell'Assicurato Contraente che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ad eccezione di quelli non soggetti all'INAIL per legge che devono intendersi considerati terzi limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime quali definite dall'art.583 c.p..

I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi, per i soli danni a cose, sempreché non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata, e purché non ricorrano le ipotesi indicate nel punto a) del presente articolo, nei quali casi non sono comunque considerati terzi.





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 -TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 -COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia RC.T.

La garanzia R.C.T non comprende i danni:

A.

- 1) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti dell'Azienda Ospedaliera assicurata, da parte del Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario nonché del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi della legge 626/94.
- 2) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica;
- 3) da distribuzione e utilizzazione del sangue;
- 4) da attività di sperimentazione clinica.

B. conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

C. da proprietà ed uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

D.

- 1) a cose che l'Assicurato Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;

E.

- 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; per i fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata l'assicurazione non opera per i lavori edili rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. n. 494 del 14.5.96 e per quelli di straordinaria manutenzione;

F.

- 1) da furto;
- 2) a cose di cui l'Assicurato Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 - COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

G.

- 1) derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 2) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

Art. 4 - Estensione territoriale al fini della garanzia R.C.T.

La garanzia RC.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 5 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) (valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 19 giugno 1984 n. 222.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Art. 6 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non vale:

- 1) per le malattie professionali;
- 2) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4) per i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 -COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

Art. 7 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 8 - Validità' temporale dell'assicurazione

Limitatamente alla garanzia R.C.T. l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione purché relative a fatti accaduti non antecedentemente alla stipula del contratto.

Art. 9 - Pluralità' di assicurati

Il massimale stabilito in polizza sia per la RCT sia per la RCO per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

Art. 10 - Limiti di indennizzo

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale catastrofale previsto per la garanzia R.C.T.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 12 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 - COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

Art. 13 - Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto l'Assicurato Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l'Assicurato Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 -COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione dei preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 15 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso

L'Assicurato Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato Contraente in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penale.





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 -COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 17 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C. C.).

Art. 18 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 19 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 20 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 - COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

Art. 22 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1) DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato Contraente per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV.

La garanzia è operante a condizione che:

L'Assicurato Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.

La garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di polizza comunque pari a 1/3 di quello indicato in polizza che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato Contraente nello stesso periodo.

2) RC. SOSTANZE RADIOATTIVE

- A) A parziale deroga dell'art. 3 lett. G), delle "Condizioni Generali di assicurazione" di polizza, l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive specificate nella proposta questionario.
- B) L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato Contraente, quale descritta nella proposta - questionario, sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità. L'Assicurato Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.
- C) L'Assicurato Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
- D) Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 4350966 REGISTRO SOCIETA' N. 117/1883 - 151 V3/21 FASC
TRIBUNALE TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DE
L'ART.65 DEL R.D.L.29/04/1923, n.966 - CCIAA.TORINO N.9806 -COD.FISCALE: N. PARTITA IVA 0875360118

3) GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. B 1) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di €250.000 per anno assicurativo.

4) ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C O. ALLE MALATTE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
- 4) per i danni da asbestosi.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le "Condizioni Generali di Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Centro di Medicina Nucleare SpA
IL CONTRAENTE
Via Jasselli - 81100 CASERTA
P.IVA 00319440616

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Ing. Giovanni Discepolo

